



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME
DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI**

INDICE

Articolo 1.	Oggetto del Regolamento	pag.	3
Articolo 2.	Disposizioni di carattere generali	pag.	3
Articolo 3.	Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag.	3
Articolo 4.	Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità	pag.	4
Articolo 5.	Concorso e solidarietà	pag.	4
Articolo 6.	Soggetti accertatori	pag.	4
Articolo 7.	Autorità competente	pag.	5
Articolo 8.	Atti di accertamento	pag.	5
Articolo 9.	Verbale di accertamento	pag.	5
Articolo 10.	Pagamento in misura ridotta	pag.	6
Articolo 11.	Introiti proventi	pag.	7
Articolo 12.	Sanzioni amministrative accessorie	pag.	7
Articolo 13.	Opposizione ai verbali di accertamento	pag.	7
Articolo 14.	Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione	pag.	8
Articolo 15.	Ordinanza-Ingiunzione	pag.	8
Articolo 16.	Determinazione dell'importo delle ordinanze-ingiunzione	pag.	8
Articolo 17.	Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	pag.	9
Articolo 18.	Opposizione all'ordinanza-ingiunzione	pag.	9
Articolo 19.	Aggiornamento degli importi delle sanzioni	pag.	9
Articolo 20.	Riscossione coatta	pag.	10
Articolo 21.	Destinazione delle cose confiscate	pag.	10
Articolo 22.	Norme transitorie e finali	pag.	10

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 luglio 2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti (di seguito "ordinanze comunali"), con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
2. La parte procedurale prevista nel regolamento si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.
3. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richieste di audizioni ed irrogare sanzioni.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Art. 2
Disposizioni di carattere generale

1. All'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito L. 689/81) e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.
2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.
3. Le disposizioni contenute in precedenti ordinanze o regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli art. 106 e seguenti del R.D. 383/1934 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3
Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.
3. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali non deve essere inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.
4. Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).

5. Qualora per violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore ad € 25,00 (venticinque/00) e/o quello massimo eccedente € 500,00 (cinquecento/00) sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest'ultimo è aumentato fino a ristabilire detto rapporto.
6. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5

Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da esse arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
5. L'obbligo al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 6

Soggetti Accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la

competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 7 **Autorità competente**

1. Il dirigente che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero il dirigente cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza viene individuato come **Autorità competente** a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81, nonché a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, ad emanare ordinanza-ingiunzione, adottare i provvedimenti di sequestro e le sanzioni amministrative accessorie.
2. In via residuale e se non altrimenti determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco la competenza spetta al dirigente nominato con apposito decreto sindacale.
3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente ad emettere ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il Comandante/Responsabile di settore di Polizia Locale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Art. 8 **Atti di accertamento**

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della L. 689/81.

Art. 9 **Verbale di accertamento**

1. La violazione di una disposizione di un'ordinanza o di un regolamento comunale alla quale consegua l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante la redazione di apposito verbale.
2. il verbale di accertamento deve contenere:
 - l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
 - l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
 - le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;

- la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
 - le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido;
 - l'avvenuta contestazione della violazione o, nei casi di impossibilità, i motivi della mancata contestazione;
 - la sottoscrizione del verbalizzante;
 - in caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto, per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.
 4. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.
 5. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge n. 689/81

Art. 10

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza parte del massimo, ovvero se più favorevole al contravventore, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.
2. Per le violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali, emesse al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana – “ordinanze antidegrado”, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista può stabilire, per effetto dell'art. 16, comma 2, della L. 689/81, come modificato dall'art. 6- bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizione del primo comma.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 13.
6. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti. Non è consentito il pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 11

Introito dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Sinnai.

Art. 12

Sanzioni Amministrative Accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie, possono riguardare:
 - obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - obbligo di rimozione di opere abusive;
 - obbligo di sospendere una determinata attività.
2. Nell'ipotesi che dalla violazione di un regolamento o di ordinanza comunale derivi un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la misura dell'obbligo del ripristino e rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal caso l'agente accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solido, mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto. Analogamente si procede nel caso dell'obbligo di sospensione di una determinata attività.
3. Qualora il trasgressore e/o gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità previste nel Capo II del D.P.R. 29.07.1982 n° 571.

Art. 13

Opposizione ai verbali di accertamento

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, all'autorità competente individuato ai sensi del precedente art. 7. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.
3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 15, comma 1, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa.
4. Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo generale del Comune, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, ai fini della tempestività, il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 14

Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge n. 689/81 (connessione obiettiva con un reato), qualora non venga effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, il comando o l'ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, all'Autorità competente, ai sensi del precedente art. 7:
 - a) l'originale del verbale di accertamento;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione della violazione;
 - c) le proprie deduzioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati;
 - d) quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti.

Art. 15

Ordinanza-Ingiunzione

1. Qualora sia stato presentato ricorso, l'Autorità competente, provvede nei modi previsti dall'art. 18 della legge n. 689/81, adottando il provvedimento finale nel termine di 180 giorni della proposizione del ricorso medesimo.
2. Qualora il ricorso evidenzi argomenti o contenga documentazione che, ad avviso del responsabile del procedimento di cui al presente articolo, necessitino di pareri o chiarimenti tecnici, gli atti vengono trasmessi all'ufficio dal quale dipende il soggetto accertatore, con la richiesta di controdeduzioni. Tale ufficio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati il responsabile del procedimento prosegue comunque nell'istruttoria sulla base degli atti in suo possesso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad applicare la sanzione, sulla base del rapporto di cui all'art.14 del presente regolamento, emette entro 2 anni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento della sanzione ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
4. Nell'ordinanza ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie.

Art. 16

Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente art. 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti.
2. Nel caso di reiterazione della violazione, accertata ai sensi dell'art. 8 - bis della L. 689/81, la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza-ingiunzione è aumentata ciascuna volta successiva del 25% rispetto a quella che sarebbe applicata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 della L. 689/81, sino al raggiungimento del massimo edittale.

Art. 17

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate, documentabili attraverso autocertificazione nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, possono richiedere all'autorità competente individuata ai sensi del precedente all'art. 7 il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore ad € 100,00 (cento/00).
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.
3. Sulla richiesta di rateazione provvede l'autorità competente, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.
4. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a 10; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 30,00 (trenta/00).
5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante unico pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.
7. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall'art. 26 della L. 689/81.

Art. 18

Opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito presso la cancelleria del giudice.
2. L'opposizione di cui al comma precedente deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di notificazione, mediante deposito in cancelleria, al Tribunale Ordinario, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente le disposizioni in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - di tutela dell'ambiente, dell'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - tributaria.
3. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, solo o congiunta a quest'ultima.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 19

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3, comma 1.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire ogni due anni, nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D.Lvo 285/1992 (Codice della strada) per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Art. 20
Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 17, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 21
Destinazione delle cose confiscate

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della legge n. 689/81 e delle altre norme in materia.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e delle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore ad Euro 250,00, con i criteri di rotazione.
3. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Art. 22
Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 85 dello Statuto comunale, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale sia divenuta esecutiva.
2. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto stesso.
3. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenute in atti normativi del Comune.
4. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento saranno adottate dal soggetto competente le determinazioni di cui all'art. 15 relative ai ricorsi e ai rapporti pervenuti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento. In caso di ingiunzione la sanzione amministrativa pecuniaria sarà irrogata con riferimento alle norme vigenti al momento dell'accertamento della violazione.
5. E' comunque fatto salvo, in relazione ai termini previsti al comma 2, l'eventuale minor termine di conclusione del procedimento necessario ad evitare la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/81.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge n. 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.
7. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.